

COMUNE DI MODIGLIANA

SCUOLA DI MUSICA COMUNALE "PIA TASSINARI"

TITOLO I

Art. 1 - Scopi e finalità.

Il Comune di Modigliana gestisce la Scuola di Musica Comunale "Pia Tassinari", con sede in Modigliana.

La gestione può avvenire direttamente o, tramite convenzione, essere affidata a terzi.

Il presente regolamento prevede l'ipotesi che la gestione sia affidata a terzi.

Lo scopo della Scuola è quello di diffondere la cultura musicale.

L'Ente gestore si impegna in particolare a formare giovani musicisti per mantenere in vita la locale Banda Musicale ai sensi della L.r. n. 13 del 5/7/1999.

TITOLO II

Art. 2 - Organi della Scuola.

Sono organi della Scuola:

- Il Presidente
- Il Consiglio di Gestione
- Il Direttore
- Il Consiglio degli Insegnanti.

Art. 3 - Il Presidente.

E' il rappresentante dell'Ente gestore.

E' il responsabile amministrativo e legale della Scuola; controlla e firma gli atti amministrativi, i verbali del Consiglio di gestione, la corrispondenza e intrattiene le relazioni che riguardano la Scuola di Musica con gli altri Enti.

Rappresenta la Scuola presso Enti Pubblici e presso gli utenti e ne è il diretto referente per ogni questione amministrativa, legale ed organizzativa.

Resta in carica per il periodo previsto dall'Ente gestore o in alternativa per la durata della convenzione.

Convoca il Consiglio di Gestione.

Art. 4 -

Il Presidente può delegare temporaneamente alcune sue competenze a uno o più componenti il Consiglio di Gestione, al fine di una maggiore funzionalità della Scuola.

Art. 5 - Il Consiglio di Gestione.

E' formato dal Consiglio Direttivo dell'Ente gestore, integrato dal Direttore della Scuola e dal Maestro della Banda qualora l'Ente gestore sia la Banda cittadina

Art. 6 -

Il Consiglio di Gestione controlla che le linee guida dei programmi della Scuola siano coerenti con le finalità della Scuola stessa.

Approva il programma delle attività didattiche ed artistiche per ogni anno scolastico, per quanto riguarda la parte organizzativa e finanziaria, sentite le proposte del Consiglio degli Insegnanti.

Approva tutte le spese necessarie per il funzionamento della Scuola, anche su segnalazione del Consiglio degli Insegnanti.

Nomina, sulla base di idonee referenze musicali e competenze professionali, gli insegnanti (ogni anno) e il Direttore. Quest'ultimo deve essere una persona qualificata sul piano musicale e va nominato all'inizio dell'anno scolastico. Decide in materia di rimozione dagli incarichi del Direttore e degli Insegnanti.

Decide sulle sanzioni disciplinari agli alunni relativamente ai casi di sospensione o allontanamento, sentito l'insegnante proponente e la direzione.

Per ogni riunione si dovrà redigere regolare verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

In caso di assenza del Presidente, presiede la seduta il Vice Presidente.

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la metà più uno dei consiglieri lo richieda; le adunanze sono valide in presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

Art. 7 - Il Direttore.

E' nominato dal Consiglio di Gestione della Sc. Musica tenendo conto del possesso di competenze musicali.

Resta in carica, salvo dimissioni, rimozione o abbandono, per la durata dell'anno scolastico.

Coordina le attività della Scuola.

Convoca e presiede il Consiglio degli Insegnanti.

Controlla il regolare svolgimento delle lezioni.

Raccoglie le schede riassuntive delle lezioni degli insegnanti per la firma del Presidente.

Verifica e controlla lo stato d'efficienza dei locali, del riscaldamento e degli arredi della Scuola e segnala gli eventuali guasti e carenze, in modo tempestivo, al Presidente.

Riceve i reclami di insegnanti ed alunni e ne informa il Consiglio di Gestione.

Trasmette al Consiglio di Gestione le proposte del Consiglio degli Insegnanti.

Il Direttore ha l'obbligo di dare immediata notizia alla Presidenza di qualunque straordinaria occorrenza riguardi il buon andamento della Scuola e il personale insegnante.

Art. 8 -

Qualora il Direttore manchi agli obblighi inerenti il suo ufficio e/o eserciti competenze non proprie, potrà essere ammonito o anche sospeso dal Presidente, su proposta del Consiglio di Gestione.

Nel caso che il suo comportamento contrasti con gli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Gestione e con il presente regolamento, su proposta del Presidente, potrà essere destituito dal Consiglio di gestione.

Il Direttore dovrà dare preventiva comunicazione di ogni sua assenza. Durante la sua assenza sarà sostituito da docente a ciò nominato dalla Presidenza del Consiglio di Gestione.

Art. 9 - Insegnanti.

Il Consiglio di Gestione determina, all'inizio di ciascun anno scolastico, il numero degli insegnanti, il compenso dovuto, il numero massimo di alunni che possono essere iscritti e le ore di lezione settimanali.

Gli insegnanti vengono nominati anno per anno dal Consiglio di Gestione della Scuola, fra coloro che hanno presentato la domanda entro il mese di Giugno dell'anno precedente l'anno scolastico cui si riferisce la nomina.

Ad uno stesso insegnante possono essere assegnati più insegnamenti.

Non sono comprese nell'orario degli insegnanti le ore riservate alle esercitazioni e prove per saggi e concerti e quelle destinate ai saggi ed ai concerti stessi in quanto fanno parte delle prestazioni che gli insegnanti devono svolgere senza retribuzione aggiuntiva.

Art. 10 -

Gli insegnanti devono:

- redigere, in accordo con il Direttore, gli orari delle proprie lezioni;

- esporre una tabella con l'orario delle lezioni;
- non allontanarsi, anche per l'assenza degli alunni, senza comunicarlo al Direttore;
- segnalare su appositi registri le note di profitto degli alunni;
- relazionare in Consiglio insegnanti sull'andamento didattico e sul comportamento degli alunni; informare tempestivamente il Direttore di eventuali problemi di particolare gravità;
- far parte delle commissioni di esame degli alunni;
- prestare la propria opera nelle esercitazioni e nei saggi;
- non consegnare agli alunni alcun oggetto o strumento di proprietà della Scuola stessa, senza il permesso della Presidenza;

Art. 11 - Consiglio degli Insegnanti.

E' composto dagli insegnanti della Scuola.

Programma l'attività didattica.

E' presieduto dal Direttore della Scuola.

Formula proposte per l'organizzazione e la gestione didattica della Scuola; propone eventuali acquisti di strumenti e materiale didattico; non ha competenze amministrative e decisionali.

TITOLO III

Art. 12 - Corsi previsti.

: viene svolta dall'insegnante del corso strumentale scelto al momento dell'iscrizione; nel caso il genitore iscriva l'alunno ad un corso di propedeutica di base (che non comporta ancora la scelta dello strumento) l'insegnante verrà designato all'interno del Consiglio degli Insegnanti.

Comprende anche la lezione di solfeggio di base, impartita dall'insegnante di strumento.

: Il Corso facoltativo è rivolto a tutti coloro che intendono frequentarlo anche su segnalazione dell'insegnante.

: Il corso è rivolto a coloro che intendono approfondire lo studio della musica ed eventualmente sostenere esami presso un Conservatorio di Stato.

: Tromba, Trombone, Flicorni.

: Clarinetto, Saxofono.

: Verrà effettuata in genere per la preparazione dei saggi e per abituare i ragazzi all'esecuzione musicale di gruppo.

proposti dall'ente gestore, verranno sottoposti all'approvazione della G.C. previo parere del Comitato di controllo.

Art. 13 - Durata dei corsi e orari delle lezioni.

I corsi iniziano nell'ottobre di ogni anno e terminano alla fine di maggio.

Le lezioni vengono svolte in orario pomeridiano, da stabilire fra Comune e Scuola, compatibilmente con le esigenze funzionali della Scuola stessa.

L'orario (e l'eventuale cambiamento nel corso dell'anno scolastico) viene esposto in classe e concordato all'inizio dell'anno fra insegnanti, allievi e direttore. Deve essere sottoposto all'approvazione della G.C.

L'orario di lezione può essere ridotto in caso di vacanze scolastiche o per causa di forza maggiore.

La formazione di classi o di gruppi omogenei all'interno di una sezione di strumento viene effettuata dall'insegnante tenendo conto di esigenze organizzative, di omogeneità di apprendimento ed insegnamento e di coordinamento con altre sezioni.

L'allievo ha diritto ad una lezione settimanale di almeno tre quarti d'ora effettivi nelle modalità che verranno stabilite dall'insegnante a seconda del tipo di corso.

Per i corsi di propedeutico e di solfeggio la lezione potrà impartirsi per gruppi .

Le lezioni di musica d'insieme non vengono retribuite in quanto considerate preparatorie per il saggio e/o concernenti l'inserimento nella Banda.

Art. 14 - Esami

Stante il principio di non selettività della Scuola, potrà essere considerata prova d'esame la partecipazione a saggi e manifestazioni, etc.. previste dalla Scuola.

Art. 15 - Saggi scolastici.

Ogni insegnante sceglie autonomamente i brani che eseguiranno i suoi alunni, concordando, per ovvi motivi di tempo e di correttezza, il programma definitivo con il direttore e con gli altri insegnanti.

Art. 16 - Gestione e controllo dello svolgimento regolare delle lezioni.

La gestione e il controllo dello svolgimento regolare delle lezioni vengono svolti dal direttore della Scuola.

In caso di assenza degli insegnanti, la Scuola provvederà alla sostituzione oppure al recupero delle lezioni in giorni ed orari da concordare con gli allievi e gli insegnanti, entro la fine dell'anno scolastico previa comunicazione ed approvazione della G.C. qualora vengano indicati orari e giornate diverse dal normale programma.

In caso di assenza dell'allievo, la scuola, anche se preavvisata, non è tenuta a recuperare o rimborsare le lezioni perdute.

Gli allievi, in caso di assenza, sono tenuti ad avvisare in anticipo gli insegnanti, in modo da permettere di organizzare al meglio le varie attività, in particolare l'insegnante è tenuto ad assegnare ove ciò sia possibile detto orario ad un altro allievo.

In ogni caso l'insegnante è tenuto a rimanere in classe se tale vuoto si verifica all'interno delle ore di insegnamento. Qualora invece si verifichi all'inizio o alla fine della giornata di lezione, potrà assentarsi, dopo averlo comunicato alla direzione, e/o recuperare tale orario successivamente.

A tal fine in apposita bacheca, saranno indicati i recapiti degli insegnanti e degli allievi.

Se l'assenza dell'allievo si verifica per tre lezioni consecutive per comprovati motivi di salute la scuola segnalerà tali assenze al Comune che effettuerà una riduzione della quota di frequenza.

L'insegnante è tenuto a compilare giornalmente con cura i registri in cui deve essere annotata l'attività svolta e le presenze degli allievi.

TITOLO IV

Art. 17 - Comitato di controllo della Scuola

E' composto da:

- n. 4 genitori degli allievi e/o allievi maggiorenni;
- n. 2 rappresentanti degli insegnanti;
- n. 3 rappresentanti dell'Amministrazione (2 di maggioranza e 1 di minoranza).
- n. 3 membri del Consiglio direttivo;

Funzioni:

- valuta periodicamente la gestione del servizio;
- formula proposte su iniziative ed acquisto di materiali;
- convoca, quando lo ritiene necessario, l'Assemblea degli allievi (genitori e allievi maggiorenni).

TITOLO V

Art. 18 - Iscrizioni e quote.

I termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alla scuola sono resi noti con pubblici avvisi di norma entro il 30 Giugno di ogni anno.

La domanda di iscrizione va presentata in carta semplice su modulistica fornita dalla scuola.

Le iscrizioni vengono accettate presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune e si chiudono entro il 20 settembre di ogni anno; possono essere accettate anche ad anno scolastico iniziato, compatibilmente con il numero di iscritti e con le esigenze didattiche ed organizzative della Scuola.

Completato l'elenco degli iscritti si procede dando la precedenza agli alunni già iscritti alla scuola nell'anno precedente ed agli strumenti di tipo bandistico.

Nelle iscrizioni la precedenza verrà data:

- 1) Agli alunni già iscritti nel precedente anno scolastico;
- 2) Agli allievi iscritti agli strumenti bandistici;
- 3) Allievi di età inferiore agli anni 20.

Art. 19 -

Le quote vengono concordate fra Comune e Consiglio di Gestione in base ai costi ed ai contributi erogati da Enti o Sponsor.

Il pagamento delle quote è da versarsi in rate mensili da pagarsi entro il 20 di ogni mese, presso la Tesoreria Comunale.

La famiglia dell'allievo deve impegnarsi, all'atto dell'iscrizione, a corrispondere le quote di iscrizione e frequenza, così come attualmente definite dal Comune.

Le quote di iscrizione e frequenza sono comunicate alle famiglie all'atto dell'iscrizione, ma possono subire variazioni nel corso dell'anno scolastico in quanto questo non coincide con l'anno finanziario dell'Amministrazione Comunale.

Le eventuali riduzioni (per il secondo familiare), le agevolazioni ed esenzioni sono stabilite dagli Uffici Comunali, sulla base del proprio regolamento.

L'iscrizione ai corsi presuppone la frequenza fino alla fine di maggio; tuttavia è possibile chiedere il ritiro dai corsi anche ad anno scolastico iniziato. In caso di ritiro, è fatta richiesta di darne preavviso all'Ufficio P.I. del Comune entro la fine del mese precedente a quello in cui si decide di non frequentare più la scuola. La mancata segnalazione entro tale termine comporterà automaticamente l'obbligo del pagamento della quota di frequenza del mese successivo.

Art. 20 -

Anche l'allievo già iscritto alla scuola nel precedente anno scolastico deve ogni anno ripetere l'iscrizione.

L'iscrizione non è vincolata da esami di ammissione, tuttavia viene data la precedenza (come specificato al precedente art. 18) a chi è già iscritto e si iscrive a strumenti bandistici. Chi si iscrive per la prima volta dovrà quindi segnalare, oltre al corso dello strumento preferito, un corso per l'eventuale strumento alternativo, (a meno che non trattasi di iscrizione a propedeutica di base).

Durante l'anno scolastico è possibile modificare il corso scelto, in base ai posti disponibili.

Art. 21 -

L'acquisto degli strumenti, dei libri e del materiale didattico è a carico degli allievi. Qualora l'insegnante decida di utilizzare oltre al libro di testo altro materiale da lui prodotto (anche copie), concorderà con i genitori il contributo a loro carico.

TITOLO VI

Art. 22 - Provvedimenti disciplinari.

Agli iscritti è richiesto, durante la permanenza nella scuola e durante tutte le attività da essa organizzate, di comportarsi secondo le regole di civile convivenza, di educazione e di rispetto reciproco.

Art. 23 -

L'allievo che con il proprio comportamento determini situazioni di disturbo al regolare funzionamento dell'attività scolastica, può essere sottoposto a provvedimenti disciplinari costituiti da:

- a) Richiamo verbale
- b) Richiamo scritto
- c) Sospensione temporanea dalle lezioni
- d) Espulsione.

I provvedimenti di cui alle lettere a) e b) sono assunti direttamente dall'insegnante, quelli di cui alle lettere c) e d) sono assunti dal Consiglio di Gestione su segnalazione dell'insegnante, sentita la famiglia dell'allievo, o l'allievo stesso (qualora sia maggiorenne).

La scuola addebiterà agli utenti eventuali danni alle sale o alla strumentazione provocati da incuria o da un uso non appropriato delle stesse.

Art. 24 - Dimissioni o rimozioni.

Eventuali dimissioni del Direttore o di Insegnanti durante l'anno scolastico, dovranno essere comunicate al Consiglio di gestione, almeno due mesi prima.

Direttore ed Insegnanti potranno essere rimossi dai rispettivi incarichi, dal Consiglio di Gestione, qualora il loro comportamento sia in contrasto con i principi, o con il presente regolamento, su cui si fonda la scuola. La rimozione potrà avvenire anche per comportamenti scorretti, nei confronti degli allievi, degli altri insegnanti, dei dirigenti, dei familiari purchè adeguatamente comprovati.

Art. 25 - Utilizzo locali.

I locali sono dati dal Comune all'Ente gestore, in utilizzo mediante convenzione.

L'utilizzo corretto dei locali viene controllato dal Consiglio dell'Ente Gestore.

E' consentito all'Ente gestore di utilizzare i locali della Scuola, in giorni ed ore extra scolastici, per lo studio della musica, dietro richiesta scritta alla Giunta Comunale.

* * * * *